

# Una sentenza da «remunerare»

Innanzitutto occorre esaminare quali elementi di prova siano rinvenibili circa la condotta attribuita all'imputato VERDE vale a dire la sua avvenuta messa a disposizione per effetto della quale si assume ebbe poi a ricevere una remunerazione in dipendenza della sentenza emessa, sia pure due anni dopo in coincidenza con il concluso iter giudiziario che vide la soccoenza della Buitoni.

È risulta, dalle tematiche probatorie su cui si è soffermata l'accusa - pubblica e privata - che in contestazione vi siano, come è testualmente indicato nel capo di accusa, due elementi quasi alternativi. Per un verso una messa a disposizione della funzione e, per altro, comunque proprio il comportamento del giudice VERDE in relazione alla assunzione del provvedimento giudiziario di sua competenza.

Si è infatti sottolineato che il giudice VERDE è stato Presidente del Collegio che ha deciso la causa ed estensore della motivazione della sentenza in questione, sottolineandosi che si era autoattribuito il ruolo di istruttore, e stigmatizzandosi la difformità delle sue motivazioni rispetto a quelle della Corte d'Appello, confermate dalla Suprema Corte.

La pubblica accusa anche in merito alla posizione VERDE non ha approfondito argomentativamente la propria posizione in ordine alla problematica giuridica sottostante (in verità ad entrambe le imputazioni di coniazione contestate) dando per scontato molte cose, ma si comprende che ha inteso rilevare che la sentenza "VERDE" aveva in sé delle anomalie quanto al ruolo dell'imputato; anomalie lette come collegabili ad un precedente accordo corruttivo, in tesi avente la connotazione della a priori messa a disposizione della funzione.

Cosicché se anche la sentenza VERDE fosse da ritenersi in sé un atto del tutto conforme ai doveri d'ufficio, vi sarebbe comunque una corruzione ex art. 319 c.p. dovendosi ritenere che anche VERDE fosse previamente a libro-paga.

Ma entrambi i profili vanno verificati, a maggior ragione giacché il reato attribuito a VERDE ha una data di commissione antecedente alla modifica legislativa del 1990 che ha delineato il reato di corruzione in atti giudiziari, e che ha parificato le situazioni previste da entrambe le fattispecie di cui agli articoli 318 e 319 c.p.

L'accusa, sia pubblica che privata, si è soffermata in discussione sul fatto che risulterebbe una anomalia in fase di assegnazione della causa che avrebbe comportato di fatto una posizione egemone di questo giudice nei confronti degli altri componenti il collegio; nonché sull'ulteriore anomalia rappresentata dalle motivazioni della sentenza stessa, redatte personalmente da Verde.

Anomalie che sarebbero elemento rilevatore di una presa di interesse personale di VERDE nella trattazione della causa, che con la decisione di rigettare le richieste della Buitoni s.p.a., così come argomentate, avrebbe inteso favorire la IAR: la stessa IAR, che risulta pacificamente erogatore della provvista ai corruttori, come attestano le vicende dei bonifici Barilla che, per la somma di 750 milioni sono stati prelevati in contanti da PACIFICO il 7 maggio 1988 ed in tesi consegnati a VERDE pro quota di almeno 200 milioni.

Preliminarmente è opportuno sottolineare che la sentenza VERDE non è né la prima né l'ultima di una vicenda giudiziaria che si è conclusa definitivamente con il rigetto delle domande proposte dalla s.p.a. Buitoni, volte ad ottenere il riconoscimento della validità ed efficacia delle intese sottoscritte il 29/4/85.

## LE SENTENZE BUITONI/IRI

In fatto: sono stati emessi ben quattro provvedimenti giudiziari nella causa Buitoni/IRI e precisamente

-su ricorso presentato dalla BUITONI il 19/6/85 ed inteso ad ottenere il sequestro giudiziario delle azioni SME oggetto delle intese, in data 25 giugno 1985 il giudice Carlo Izzo respingeva il ricorso, argomentando in merito sul punto che le medesime intese non avevano nessuno degli elementi anche formali propri di un contratto, preliminare o definitivo, stipulato da un ente Pubblico; che non si trattava di un accordo reciprocamente vincolante, ma dello schema (un accordo fra gentiluomini) di un futuro contratto.

-su atto di citazione in data 18 luglio 1985 della S.p.a Buitoni nei confronti dell'IRI, il Tribunale di Roma, sez. 1<sup>a</sup> civile, nelle persone del dr. Filippo Verde -presidente- nonché dr.

## LE TAPPE DEL PROCESSO



P&G Infograph



La deposizione di Cesare Previti al processo Sme. Sotto, il giudice Filippo Verde

Paolo Zucchini e dr. Secondo Carmenini -giudici -, con sentenza depositata in data 19 luglio 1986, rigettava tutte le domande di parte attrice, argomentando nel merito che all'intesa del 29 aprile 1985 non poteva essere riconosciuto valore di impegno negoziale, ma solo di documento dei fissati punti essenziali del futuro schema negoziale.

In sostanza ripercorrendo ed approfondendo in dettaglio l'impostazione argomentativa del provvedimento già emesso dal giudice Carlo Izzo. In tale causa interveniva, ad adiuvandum l'IRI, la spa IAR in persona del suo Presidente Pietro Barilla (oltre ad altri soggetti che non rilevano) ed il collegio presieduto da VERDE dichiarava la inammissibilità dell'intervento adesivo dipendente dispiegato dalla IAR s.p.a motivando "in quanto l'aspettativa di trattare ed eventualmente acquistare il bene oggetto (mediato) del processo, se può ritenersi logicamente dipendente dall'esito di questo non può tuttavia essere considerato "dipendente in senso giuridico, in quanto non fa sorgere nel terzo un interesse giuridico concreto ed attuale all'accoglimento della domanda della parte adiuva",

- su appello proposto avverso la suddetta sentenza, la Corte di Appello di Roma, sez. 1<sup>a</sup> civile, nelle persone del dr. Carlo Minniti -Presidente- dr. Rosario De Musis - Consigliere- e dr. Giovanni Silvestri -Consigliere Relatore- in data 9 marzo 1987 depositava sentenza con cui rigettava l'appello proposto dalla Buitoni s.p.a, argomentando che le intese 29/4/85 avevano natura di valida proposta contrattuale, non perfezionata per il mancato intervento della autorizzazione di legge: condizione assunta negozialmente, insieme alla pur intervenuta approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'IRI, quale presupposto ineliminabile del processo formativo della fattispecie contrattuale.



Un'illusione che Verde sia stato il dominus della decisione della causa in assenza del benché minimo elemento rivelatore di una sua posizione decisiva nell'ambito del collegio

- La stessa Corte accoglieva gli appelli incidentali proposti e per l'effetto dichiarava ammissibile l'intervento della s.p.a IAR, riconoscendo quell'interesse giuridico in capo all'interveniente, escluso dal Tribunale.

-su ricorso proposto dalla s.p.a Buitoni con atto di citazione avanti la Suprema Corte, la Sez. 1<sup>a</sup> civile della stessa, nelle persone indicate nella intestazione della sentenza medesima, trattava i ricorsi riuniti all'udienza del 19/4/88 ed in data 11 luglio 1988 depositava sentenza con cui rigettava il ricorso principale proposto dalla s.p.a Buitoni, e dichiarava assorbiti i ricorsi incidentali dell'IRI, del Ministero delle partecipazioni statali del CIPI e della IAR s.p.a. (per tutte le sentenze cfr. il testo in fascicolo 60 delle produzioni documentali del P.M.)

## CHI TOGLIE LA SME A DE BENEDETTI

Una prima constatazione è che tutti i giudici che si sono occupati della causa BUITONI sono pervenuti alla medesima conclusione di respingere le domande della parte attrice o ricorrente.

Ed è la sentenza della Suprema Corte, in

L'egemonia di uno dei giudici è possibile, ma sul piano processuale parlare di egemonia ha senso solo in presenza di concreti e certi elementi indicatori

quanto costituente giudicato che ha impedito l'attribuzione della SME a De Benedetti, non certo la sentenza di primo grado...

(...)Se la sentenza è stata frutto di una attività collegiale effettiva, questo dato finisce con lo svilire del tutto la pretesa anomalia sottolineata dall'accusa -con riferimento al fatto che VERDE si sia autoassegnata la causa Buitoni/IRI.

Ed è anche solo una illazione che VERDE sia stato il "dominus" della decisione della causa, in assenza del benché minimo elemento rivelatore di una sua posizione egemone nell'ambito del collegio.

In tesi la egemonia di uno dei giudici sugli altri componenti il collegio è possibile, come tutto è possibile; ma sul piano processuale, non valgono le categorie del possibile e neppure del probabile. e parlare di egemonia ha senso, innanzi tutto, solo in presenza di concreti e certi elementi indicatori, eventualmente provenienti dagli stessi giudici "egemonizzati". Ovvero in presenza di elementi probatori di atteggiamenti arbitrari o di prevaricazione sui medesimi; e di tutto ciò non c'è traccia nel caso.

(...)Non c'è nulla di apertamente arbitrario o di abnorme, nelle motivazioni della sentenza VERDE, c'è solo una discutibile valorizzazione di taluni argomenti, magari anche non appropriati o errati ma comunque argomenti su cui controbattere puntualmente per dimostrarne la non decisività. E tant'è che la Corte d'appello nella sua motivazione ha discusso ed ha motivato ampiamente su tutti i

profili argomentati dalla sentenza VERDE. Ed analogamente ha fatto la Suprema Corte la quale, condividendo la tesi della Corte di appello, non ha certo detto che i profili attenzionati dalla sentenza di primo grado o gli argomenti giuridici sviluppati erano abnormi.

In definitiva, la sentenza VERDE non presenta di per sé, né sotto il profilo del comportamento di Verde, né sotto quello del contenuto decisorio alcuna anomalia, tantomeno significativa di un precedente accordo corruttivo che fosse specifico per tale atto.

Resta da esaminare l'altro profilo in contestazione che riguarda il contenuto dell'accordo corruttivo, inteso come messa a disposizione aprioristica, per cui se ve ne fosse prova, diverrebbe ir-rilevante che VERDE abbia emesso una sentenza non suscettibile di censure, giacché in tal caso la contrarietà, ai doveri d'uffici sarebbe di per sé integrata proprio dal fatto di avere fatto mercimonio

della propria funzione. Quali siano, nella prospettazione dell'accusa, gli elementi indicatori di un accordo corruttivo di tale natura lo si desume dalle argomentazioni dei P.M. in punto di frequentazione da parte di VERDE di casa PREVITI, della sua partecipazione al viaggio Nial, di rapporti economici tra PACIFICO ed il medesimo risultati dalla documentazione rogatorie.

Ma intanto i rapporti economici all'estero, provati almeno nella loro realtà accademica, tra PACIFICO e VERDE non possono essere presi in considerazione ai fini della specifica imputazione elevata, giacché sono sorti nel 1991, cinque anni dopo la sentenza del Tribunale di Roma, quando, a fine aprile, fu acceso il conto estero denominato Master, con l'intervento di Pacifico che bonificava un importo di 500 milioni. La stessa accusa infatti ha formulato una imputazione in cui rigidamente la remunerazione contestata è posta in dipendenza della sentenza del 1986 ed avvenuta con tutt'altre modalità che non l'accensione e relativo bonifico del conto estero Master, che non è stato mai contestato.

Ed è una scelta dell'accusa, ovviamente sulla base degli elementi di fatto noti e delle prove disponibili in esito alle indagini preliminari, quella di impostare il capo di imputazione, formulando un'ipotesi che contenga i sé tutti gli elementi sui quali possa avvenire il contraddittorio dibattimentale. E ciò non è avvenuto a proposito del conto Master della cui documentazione è stata sollecitata l'acquisizione solo in sede di 507 c.p.p. e tant'è che ad avviso del Tribunale non possono neppure essere utilizzati i documenti giustificativi della difesa attinenti proprio un arbitrato in epoca immediatamente precedente l'accensione di tale conto estero da parte di VERDE, che la difesa ha potuto produrre solo in fase di discussione, dopo che, sempre in fase di discussione il P.M. ha affrontato la tematica della valenza come da tale parte ritenuta- del conto MASTER.